

NOTA INFORMATIVA SUL DECRETO RILANCIO
(PUBBLICATO IN G.U. IL 20 MAGGIO 2020)
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA

Il Decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria. Di seguito una breve sintesi delle principali misure di natura fiscale e finanziaria.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto stanZIA 6 miliardi per gli indennizzi a favore delle PMI che hanno conseguito ricavi per importi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato del 33% tra Aprile 2019 e Aprile 2020.

Sono esclusi i professionisti iscritti alle cassa di previdenza professionali.

Per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio sarà necessario presentare domanda all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica, autocertificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Le modalità tecniche di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto verrà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

La procedura di erogazione si ispira, quindi, all'obiettivo della massima celerità, fondandosi sull'automatismo tra la richiesta e l'effettivo riconoscimento dell'indennizzo.

Solo dopo l'erogazione dell'indennizzo Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza effettueranno i controlli di merito.

È previsto, a partire dalla data che verrà disposta dall'Agenzia delle Entrate, un lasso temporale di 60 giorni per poter inviare la richiesta.

Insieme all'istanza bisognerà presentare, inoltre, l'autocertificazione di regolarità antimafia.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 20% soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15% soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10% soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% SUI CANONI DI LOCAZIONE

Con il decreto Rilancio entra in scena un nuovo credito d'imposta per l'affitto di immobili non abitativi.

Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio.

L'agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda.

Ne possono fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda gli immobili interessanti dal nuovo bonus, il credito d'imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

- allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- allo svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d'imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui all'articolo 65 decreto Cura Italia (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020).

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

Il Decreto Rilancio ha introdotto due nuovi crediti d'imposta per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il primo beneficio copre le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma una nuova versione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità.

Il nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto Rilancio, la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, come, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. Il credito d'imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:

- il rifacimento spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per beneficiario.

Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione è utilizzabile in compensazione in 10 anni.

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, l'incentivo spettante potrà essere incassato subito. Il credito d'imposta infatti può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definiti dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio (presumibilmente, quindi, la circolare dovrebbe vedere la luce nel mese di agosto 2020!).

Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di mascherine e DPI

L'altro credito di imposta finalizzato a sostenere l'adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato all'articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati. Con il decreto Rilancio cambia la platea dei soggetti beneficiari: vengono escluse le imprese, mentre vengono ammessi gli enti del Terzo settore; confermati invece i professionisti.

L'altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%. Le risorse messe a disposizione per la nuova agevolazione ammontano a 200 milioni di euro per l'anno 2020 (contro i 50 milioni di euro messi stanziati dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta).

Il nuovo credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, all'incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternativa: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.

CANCELLAZIONE SALDO IRAP 2019 E 1^ ACCONTO 2020

Le imprese con un volume di ricavi **non superiore a 250 milioni**, ed i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al **40%**, dell'**acconto IRAP** dovuta per il 2020 e risultante dalla relativa dichiarazione Irap.

Resta ferma l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU PER STRUTTURE ALBERGHIERE

Il Decreto Rilancio contiene anche alcune norme in materia di agevolazioni Imu.

Il Governo ha stabilito, l'abolizione del versamento della **prima rata** dell'**Imu**, quella con scadenza il **16 giugno 2020**, in favore dei possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire **alberghi** e pensioni. L'esenzione spetta anche agli **agriturismi**, villaggi turistici, ostelli della gioventù e **campeggi**.

Il Decreto blocca sia la quota comunale dell'**Imu** sia quella **statale**, che gli alberghi sono tenuti a corrispondere essendo classificati come imprese commerciali. L'unica condizione per beneficiare dell'agevolazione è che i possessori degli immobili siano anche i **gestori** delle attività turistico-ricettive svolte in essi.

La medesima abolizione della prima rata Imu spetterà ai gestori degli **stabilimenti balneari**, marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli **stabilimenti termali**.

Un ulteriore beneficio previsto dal Decreto è l'esenzione dalla **Tosap** per i **bar** e **ristoranti** sugli spazi aggiuntivi di suolo pubblico che potranno occupare per rispettare il distanziamento sociale stabilito nelle nuove linee guida per la riapertura delle attività.

RIDUZIONE DEGLI ONERI SULLE BOLLETTE ELETTRICHE

Tra le tante novità inserite nel **decreto Rilancio**, merita particolare attenzione la **riduzione degli oneri delle bollette elettriche** per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata alle **utenze non domestiche** connesse in **bassa tensione**. L'obiettivo è alleggerire il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo alle **piccole imprese** produttive e commerciali, costrette a chiudere o limitare fortemente le loro attività nei mesi di lockdown.

In sostanza, la norma prevede che l'Autorità di regolazione ridetermini le tariffe di distribuzione-misura in modo da **azzerare le attuali quote fisse** indipendenti dalla potenza, relative alle tariffe di rete e agli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Inoltre, per i soli clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati per ridurre ulteriormente la spesa complessiva, applicando una **potenza “virtuale” pari a 3 kW**.

In altre parole, i contatori non domestici sopra 3,3 kW saranno equiparati in via temporanea a quelli da 3 KW.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Altra novità è il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

È stata prevista la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle p.m.i., con l'ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione, dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

È stata prevista la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE

Ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell'ambito della misura “Smart&Start Italia”.

INTERVENTI DIRETTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

È stata finalizzata la previsione che le Regioni e le Province autonome, gli altri Enti Territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo:

- di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi Enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati

all'esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

MISURE DI INCENTIVO E SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Sul fronte fiscale, tra l'altro, si prevede:

CANCELLAZIONE CLAUSOLE IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per:

- specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus);
- interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: previsto un credito di imposta dell'60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore; viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

COMPENSAZIONI FISCALI a decorrere dall'anno 2020, **il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro.**

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AL SUD: maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese.

RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva.

VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione.

SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto; **i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020.**

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

PROROGA TERMINI PER NOTIFICHE ATTI: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

PROROGA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento.

RINVIO PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: rinviata al 1° gennaio 2021 l'applicazione della procedura di integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX: rinvio entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021.

LOTTERIA SCONTRINI: rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.

Roma li, 20/05/2020

F.to Studio Sanguigni